

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 7-2-2011 il fallimento della s.n.c. Lamp Eurotrans proponeva opposizione avverso l'avviso, di accertamento in materia di irap, iva, e ires per gli anni 2007-2008, emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Como sul presupposto della verifica ispettiva del Nucleo Polizia Tributaria della G di F di Como, e relativo processo verbale di constatazione redatto il 26-4-2010; la parte ricorrente nel merito contestava detto avviso di accertamento contestando in particolare che non fosse stato accertato il reddito di impresa ex art. 41 DPR 600/73 bensì i meri ricavi, non essendo stati considerati i relativi costi né l'iva pagata dalla impresa come cessionario; contestava inoltre la mancata applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni irrogate. L'ufficio, costituitosi ritualmente, nelle proprie deduzioni di merito assumeva la infondatezza delle avversarie doglianze sotto il profilo del recupero a tassazione del reddito di impresa tramite accertamento induttivo ex art. 41 DPR 600/73 e 55 DPR 633/72, stante la incontestata omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e l'omessa irregolare tenuta delle scritture contabili; circa i componenti negativi del reddito, allegava la indeducibilità di quelli non imputati al conto economico dell'esercizio di competenza, nonché la indetraibilità dell'iva per carenza dei requisiti di legge (registrazione fatture, liquidazione periodica, dichiarazione); riconosceva invece la fondatezza della richiesta di applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni ex art. 12 L 472/97 Ad avviso della Commissione le deduzioni dell'opponente risultano parzialmente meritevoli di accoglimento; come già osservato dal giudicante con la ordinanza 6-6-2011 (che invitava le parti ad una verifica in contraddittorio dei dati contabili controversi, in alternativa ad una eventuale ctu) ove il contribuente ometta del tutto la presentazione della dichiarazione e la amministrazione finanziaria proceda allo accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo, essa, dovendo procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, deve pur sempre tenere conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, posto, che, operando diversamente, si assoggetterebbe ad imposta, come reddito di impresa, il profitto lordo anziché quello netto, in manifesto contrasto con l'art. 53 Cost.; in detta ipotesi non possono applicarsi le limitazioni di cui all'art. 74 2° e 3° e DPR 597/73 circa la prova dei costi ed oneri ai fini dello accertamento con metodo analitico - induttivo, norma che riguarda la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, benché infedele, sia comunque sussistente (cfr. Cass. 3995/09, 28028/08, 11680/02);

nel caso di specie la incidenza, sul piano del reddito di impresa ai fini irap e del debito iva, dei componenti negativi allegati dal ricorrente nella memoria dep. 12-5-2011 (fatture di acquisto, CUD e liquidazioni periodiche iva) trova puntuale conferma nella documentazione giustificativa esibita agli accertatori in sede di verifica dalla G. di F e da questi puntualmente riepilogata in sede di pvc; il reddito imponibile ai fini ires ed irap per gli anni 2007 e 2008 così come l'imposta a debito iva devono quindi essere determinati nei termini indicati dal ricorrente alla udienza 7-11-2011 e non contestati ex adverso.

Attesa la presente statuizione di parziale annullamento dell'avviso, l'ufficio provvederà a rideterminare imposte ed accessori di legge, comprese le sanzioni, queste ultime in applicazione del criterio del cumulo giuridico come riconosciuto dallo ufficio alla stessa udienza.

Considerata la parziale reciproca soccombenza delle parti sussistono giusti motivi ai fini della compensazione delle spese di lite

La Commissione Tributaria Provinciale di Conto accoglie parzialmente il ricorso, quanto al reddito di impresa ed imposta a debito iva, ed alle sanzioni, nei termini di cui in motivazione ovvero nei limiti indicati rispettivamente dal ricorrente e dall'ufficio a verbale di udienza 7-11-20,11;

compensa le spese di lite.